



Il Presidente,

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 Marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 Marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali

Vista l’integrazione di data 24 Aprile 2020 del Protocollo di cui al punto precedente

Viste le successive disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 che hanno progressivamente consentito la graduale riapertura delle attività produttive, commerciali, ludiche e sociali, fermo restando il mantenimento dello stato di emergenza sanitario e delle misure comportamentali di base, volte a garantire la continua riduzione delle occasioni di contagio da COVID-19

Visto l’Allegato 8 al DPCM 26 Aprile 2020 con particolare riferimento alla Sezione dello stesso dedicata al “Settore marittimo e portuale” e le successive modifiche a mezzo del DPCM 11 Giugno 2020 e DPCM 14 Luglio 2020.

Tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Considerato che l’obiettivo prioritario di tutte le Parti sociali coinvolte nei Porti di Trieste e di Monfalcone è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di assicurare le migliori condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Considerato che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Stante la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST e degli RLSS nell’ambito del Porto di Trieste, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.



Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Considerando l'applicabilità presso i diversi contesti produttivi in ambito portuale anche delle misure previste dall'INAIL attraverso il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato ad Aprile 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute di data 30 Giugno 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Preso atto che ai Lavoratori marittimi e agli autisti dei mezzi rotabili completi che viaggiano a bordo dei traghetti non è fatto divieto di scendere a terra durante la permanenza della nave all'ormeggio.

autorizza

la prosecuzione delle Operazioni e Servizi portuali presso i Porti di Trieste e di Monfalcone solo in presenza delle condizioni che assicurino alle persone che lavorano presso le Imprese insediate adeguati livelli di protezione dal contagio da Coronavirus, specificando che nell'ambito di tale obiettivo si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

Tali condizioni vengono dettagliate nel “Protocollo di regolamentazione” di seguito riportato che prescrive i requisiti inderogabili di prevenzione e le specifiche linee guida di attuazione.

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

1. Premesse

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico trasversale, per prevenire il quale le misure da adottare sono uguali per tutta la popolazione.



Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure prevedono che:

- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;

si aggiunge che:

- siano regolati gli spostamenti all'interno dei siti, locali e reparti aziendali e l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

si stabilisce che le Imprese adottino in maniera formale e sostanziale il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro applicando, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle Rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1. Informazione

1. L'Impresa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (compreso il personale marittimo e viaggiante a bordo nave che sbarca presso i diversi Terminal di approdo) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi opuscoli informativi, poster, depliant tradotti nelle principali lingue parlate e in inglese.
2. L'Impresa deve attivare costanti ed efficaci canali di comunicazione (senza assembramento di Persone) con i Lavoratori operanti presso i luoghi di lavoro di competenza e con le relative Rappresentanze in relazione a tutte le misure di prevenzione adottate, fornendo notizia anche sull'evoluzione che nel tempo assumono tali misure, in ragione della variabilità delle disposizioni cogenti emesse dai competenti Dicasteri e della conoscenza tecnica sugli aspetti di espansione e diffusione della pandemia in atto;
3. In particolare, le informazioni da diffondere in modo efficace riguardano
 - a. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;



- b. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - c. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nell'accedere in azienda, in particolare:
 - mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt,
 - osservare le regole di igiene delle mani,
 - tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
 - d. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. Modalità di ingresso in azienda

2.1 Ingresso in azienda via terra

1. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
2. AdSP MAO attiva, a ogni ingresso attraverso i varchi Portuali carrabili di Trieste e Monfalcone per tutti gli Utenti la misurazione della temperatura corporea:
 - impiegando personale allo scopo informato, formato e addestrato,
 - dotando il personale in oggetto di mascherina facciale senza filtro del tipo KN 95 o equivalente FFP 2, e mettendo a disposizione guanti in lattice e dispositivi protezione degli occhi,
 - utilizzando termometri a infrarossi contactless con incertezza di misura $\leq 0,2^{\circ}\text{C}$.Le misurazioni sono adottate dal giorno 20 Marzo 2020 presso i Varchi carrabili I e IV del Porto di Trieste (Porto Nuovo, Scalo Legnami, Porto Vecchio e Porto Oli Minerali) e presso il varco dal giorno 20 Marzo 2020 presso il Varco carrabile di Portorosega a Monfalcone.
3. Le singole Imprese potranno adottare proprie ulteriori procedure di controllo a tale proposito. Tali procedure andranno definite per iscritto.
4. La procedura della misurazione della temperatura corporea viene adottata anche presso gli Uffici aperti al Pubblico presenti presso la Torre del Lloyd, in via Von Bruck a Trieste.



5. Quando la temperatura misurata risulta superiore ai 37,5° con addizionata l'incertezza di misura dello strumento utilizzato, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, ovvero agli Utenti per i quali sarà riscontrato tale valore ai Varchi di Trieste e di Monfalcone sarà intimato di non accedere al Porto. I Lavoratori in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherine di tipo chirurgico, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o il 112 e seguire le indicazioni ricevute.
6. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo disposizioni di legge vigenti.
7. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine – per le Imprese – si raccomanda di:
 - rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto,
 - identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario,
 - documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
 - fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
 - in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
8. L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
9. Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.



Nota 1 → si ricorda che l'informativa di cui al § 2.1 punto 7 può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 Marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

Nota 2 → idonee misure atte a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Nota 3 → qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente "Nota 1" astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

2.2 Ingresso in azienda via mare

1. Il personale marittimo, una volta sbarcato e prima che possa recarsi presso i luoghi di ristoro e di accoglienza del Terminal o ad altri luoghi di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. La sede più idonea indicata per lo svolgimento in sicurezza di tale attività dovrà essere identificata dalle Agenzie che rappresentano la Compagnia di Navigazione presso il Porto di Trieste e di Monfalcone in coordinamento con le singole imprese terminaliste di riferimento all'interno dei protocolli aziendali definiti per la prevenzione della diffusione dei contagi da COVID-19 e dovrà in ogni caso essere:
 - facilmente identificabile, ovvero i punti di controllo stabili o mobili dovranno presentare idonea cartellonistica anche multilingua;
 - immediatamente raggiungibile rispetto al punto di sbarco per impedire che le persone in ingresso possano liberamente circolare per il terminal prima del completamento del processo di controllo;
 - sicuro, ovvero posto al di fuori dei percorsi di transito di merci sollevate, di carichi movimentati e di percorrenza dei mezzi di movimentazione e di trasporto circolanti presso il Terminal;
 - presidiato dal personale addetto alle misurazioni.
2. Presso il Terminal, a ogni sbarco di personale marittimo o passeggeri, dovrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea:
 - impiegando personale allo scopo informato, formato e addestrato,



- dotando il personale in oggetto di mascherina facciale senza filtro del tipo KN 95 o equivalente FFP 2, e mettendo a disposizione guanti in lattice e dispositivi protezione degli occhi,
 - utilizzando termometri a infrarossi contactless con incertezza di misura $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$.
3. Presso il punto di controllo della temperatura corporea dovranno essere messi a disposizione:
- a. mascherine facciali senza filtro del tipo KN 95 o equivalente FFP 2 o mascherine di tipo chirurgico;
 - b. un erogatore di gel idroalcolico con il quale il personale sbarcato dovrà disinfettare le mani;
 - c. guanti in lattice;
 - d. istruzioni di condotta destinate al personale sbarcato redatte in modo da risultare comprensibili, ovvero tradotte in inglese e/o nelle lingue maggiormente parlate e/o completate dalla rappresentazione grafica dei comportamenti da assumere in condizioni normali o nel caso il soggetto sbarcato accusi sintomi riconducibili all'emersione del contagio da COVID-19;
 - e. istruzioni o mappe del Terminal ove reperire servizi igienici messi a disposizione dal Terminalista ed eventuali altri locali o siti dedicati all'accoglienza.
4. Nella cartellonistica e nelle informative / istruzioni di condotta fornite al personale sbarcato dovrà essere imposto:
- a. il divieto di assembramento in terminal e in Porto, ovvero negli spazi comuni portuali al di fuori del terminal,
 - b. l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore a 1 mt.
5. Le singole Imprese, anche non terminaliste, potranno adottare proprie ulteriori procedure di controllo a tale proposito. Tali procedure andranno definite per iscritto all'interno dei protocolli aziendali definiti per la prevenzione della diffusione dei contagi da COVID-19.
6. In tutti i casi le Agenzie che rappresentano la Compagnia di Navigazione presso il Porto di Trieste e di Monfalcone in coordinamento con le singole imprese portuali di riferimento dovranno redigere e implementare procedure idonee alla gestione di un caso di "soggetto sintomatico" rispetto a un possibile contagio da COVID-19. Tali procedure dovrebbero prevedere, a titolo esemplificativo, misure che considerino i requisiti di seguito riportati:
- a. qualora la temperatura misurata risulti superiore ai $37,5^{\circ}$ con addizionata l'incertezza di misura dello strumento utilizzato, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, ovvero ai Soggetti per i quali sarà riscontrato tale valore sarà intimato di non accedere ai luoghi di lavoro del Terminal o alle aree comuni del Porto;
 - b. ai Soggetti che manifestino le condizioni di temperatura corporea $> 37,5^{\circ}\text{C}$ – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – sarà data notizia di quanto rilevato e saranno momentaneamente isolati, indicando loro di indossare le mascherine messe a disposizione, indicando loro di non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede e, mantenendo la distanza interpersonale > 1 mt, verranno accompagnati presso un locale o luogo idoneo e dignitoso di attesa;



- c. gli addetti alla effettuazione della misurazione della temperatura o dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 112 e seguire le indicazioni ricevute, quindi comunicare la situazione accertata al proprio Preposto o al Responsabile del Terminal e assistere il personale sanitario nelle fasi di accesso, prelievamento del Soggetto sintomatico con sospetto contagio da COVID-19 e uscita dal Terminal assicurando la più ampia zona di distanziamento interpersonale dal luogo dell'intervento sanitario;
 - d. una volta evacuato dal Terminal il Soggetto sintomatico, il Responsabile del Terminal dovrà prevedere, sentito il parere del personale sanitario intervenuto, l'immediata sanificazione dei locali o elementi/mezzi con cui il Soggetto è entrato in contatto nella sua permanenza in Terminal;
 - e. l'eventuale notizia di avvenuta intercettazione di un Soggetto sintomatico con sospetto contagio da COVID-19 dovrà essere tempestivamente trasmessa da parte del Responsabile del Terminal anche al Medico Competente aziendale e al Datore di Lavoro delle imprese operanti in appalto presso il Terminal al momento dell'accertamento;
 - f. il Responsabile del Terminal procederà a tracciare tutti i Lavoratori che risulteranno essere entrati in contatto con il Soggetto sintomatico con sospetto contagio da COVID-19, mettendo a disposizione tale lista al Medico Competente aziendale ed eventualmente alle Autorità sanitarie.
7. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine – per le Imprese – si raccomanda di:
- rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto,
 - identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario,
 - documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali e l'eventuale isolamento del Soggetto interessato;
 - fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.
- In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
8. Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i Soggetti sbarcati, il datore di lavoro fornirà nel caso di specie la massima collaborazione.



Nota 1 → si ricorda che l'informativa di cui al § 2.2 punto 6 può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 Marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

Nota 2 → qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente "Nota 1" astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

1. Per l'accesso di fornitori esterni, stanti le Ordinanze di AdSP MAO vigenti, possono essere individuate dalle singole imprese ulteriori procedure di gestione di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
2. Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso libero agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro da tutto il personale aziendale.
3. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è necessario individuare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera con prodotti a base di soluzione alcolica > 70% o con cloro > 1%.
4. A partire dal 20 Marzo 2020 sono attuate dal personale addetto alla misurazione della temperatura corporea ai Varchi portuali di Trieste e Monfalcone la distribuzione di appositi flyer informativi multilingua (1^a facciata) e una planimetria indicate i servizi igienici localizzati nell'impianto portuale cui si accede. Le regole impartite prevedono che:
 - non si scenda dall'abitacolo del mezzo salvo quando strettamente necessario e quando richiesto da Autorità o dal personale di terra,
 - qualora si percepiscano dei malesseri o febbre debba essere data notizia al personale medico contattando il N.U.E. 112,
 - nel transito a piedi sia sempre rispettata una distanza interpersonale di almeno 2 mt,



- per assicurare l'igiene personale si acceda presso i servizi igienici localizzati nella 2^a facciata del flyer.
- Alle imprese operanti presso i Porti di Trieste e di Monfalcone viene richiesto di fare rispettare agli autisti le indicazioni riportate nei flyer distribuiti.
5. Per quanto attiene all'accesso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, clienti, fornitori...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.1.
 6. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda o da AdSP MAO (es. navette per il trasporto da spogliatoi a banchine nel Porto o nel Terminal) va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento e all'interno delle navette.
 7. Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree Portuali e del demanio marittimo di competenza. Nei casi in cui in un Terminal operino, oltre all'impresa terminalista, anche altre ditte appaltatrici, il governo dei processi anche nella definizione delle misure di contrasto alla diffusione del COVID - 19 deve essere assunto dal terminalista.
 8. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. imprese autorizzate in base all'Art. 16 della L. 84/1994 allo svolgimento di specifici segmenti di operazioni portuali, lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi dell'Art. 17 della L. 84/1994, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
 9. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
 10. Le imprese registrate Art. 68 Cod. Nav. che operano in attività di supporto all'autotrasporto sono obbligate a informare le imprese e gli autisti circa il divieto di assembramento in ambito portuale e le misure impartite a mezzo dei flyer consegnati ai Varchi e dettagliate al precedente Art. 3 Co. 4. In caso di violazioni accertate su tale requisito sarà sospeso l'accesso al Porto all'autista interessato e, a seconda dei casi valutati, sarà sospesa l'iscrizione dell'Impresa dal Registro ex Art. 68 Cod. Nav. tenuto da AdSP MAO.
 11. Vanno evitati per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque vanno mantenute le distanze interpersonali di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.



4. Pulizia e sanificazione in terminal, a bordo nave, in azienda

1. L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
2. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
3. L'azienda, anche ricorrendo a incarichi a personale esterno o a Lavoratori all'uopo preposti o richiedendo ai Lavoratori avviati alle diverse mansioni professionali, nelle more dei principi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 20 Co. 2 Lett. A, garantisce la pulizia a fine turno o a inizio turno con adeguati detergenti di:
 - ambito uffici: tastiere, schermi touch, mouse, scrivanie, banchi di attesa e scambio documenti,
 - ambito operativo: aree di contatto uomo – macchina, quali volantini, dispositivi palmari, radio, tastiere, leve, cruscotti, sedute,
 - spazi e beni di uso comune: spogliatoi, bagni, porte, maniglie, tastiere degli erogatori di vivande, arredi di comune accesso / utilizzo, sedute e arredi delle sale di attesa, ristoro e svago.

L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato presso i siti aziendali e i terminal a opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.)

4. L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

5. Precauzioni igieniche personali

1. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la pulizia delle mani.
2. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Tali dispenser vanno anche collocati a bordo nave, quando le operazioni portuali avviate rendano tale misura opportuna. Coloro che fossero sorpresi a manomettere o sottrarre tali dispositivi saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.



3. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Si raccomanda di esporre presso i bagni la procedura per immagini emessa dall'OMS per il corretto lavaggio delle mani.

6. Dispositivi di protezione individuale

1. L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
2. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
3. Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di viveri)

1. L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è regolamentato dalle singole imprese, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
2. Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
3. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)



1. Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
 - a. disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
 - b. si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
 - c. assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati ai servizi e operazioni portuali con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
 - d. considerare l'utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - e. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
 - f. nel caso l'utilizzo degli istituti di cui ai punti precedenti non risultino sufficienti, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
 - g. le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono consentite nel rispetto delle misure generali di prevenzione da COVID-19 e limitatamente ai paesi esteri per i quali non vigono specifiche limitazioni di accesso o provenienza.
2. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
3. E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
4. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
5. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.



6. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

1. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
2. Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti lavamani segnalati da apposite indicazioni.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

1. Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere **attuati** nel rispetto delle indicazioni aziendali.
2. **Sono consentite le riunioni in presenza, ma** dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali con osservanza dei requisiti indicati al comma successivo.
3. **Sono consentite attività di formazione in modalità in aula come previsto dal DPCM 11 Giugno 2020 Art. 1 Co. 1 Let. q e dal DPCM 14 Luglio 2020 Allegato 1 "Formazione professionale" assicurando l'osservanza dei requisiti di seguito riportati:**
 - a. predisposizione di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola Azienda, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
 - b. rilevazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
 - c. messa a disposizione di prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, promuoverne l'utilizzo frequente;
 - d. mantenimento dell'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
 - e. organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
 - f. laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
 - g. gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (tale distanza può



- essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet);
- h. tutti gli utenti (docenti e discenti), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
 - i. attuazione di regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
 - j. pulizia e disinfezione di eventuali strumenti e ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata;
 - k. attuazione del ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

1. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
 - il fatto va comunicato immediatamente all'ufficio del personale e agli addetti al Primo Soccorso che contatteranno i numeri telefonici 800 500 300, o il 1500, o il 112,
 - gli addetti al Primo soccorso presenti dovranno procedere all'isolamento del sospetto infetto in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria; il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
 - l'azienda si mette a disposizione delle Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
 - nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili "contatti stretti" di lasciare cautelativamente il proprio luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



12. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS, RLSS

1. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
2. Vanno privilegiate, nel periodo di emergenza perdurante, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
3. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, non solo perché può consentire di intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, ma anche per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
4. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS o gli RLSS del Porto.
5. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
6. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
7. Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
8. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età
9. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione



1. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del "Protocollo di regolamentazione" con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS o degli RLSS del Porto.
2. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST o degli RLSS del Porto e dei rappresentanti delle parti sociali.
3. In alternativa AdSP MAO prevede, stante l'Art. 7 del D.Lgs. 272/1999, la creazione per le finalità del Protocollo, in seno al Comitato di Igiene e Sicurezza, di un gruppo di lavoro paritetico che preveda la partecipazione e coinvolgimento delle OO.SS., dell'Autorità Sanitaria locale, di AdSP MAO, degli RLSS, degli RLS, rappresentanti delle Aziende Autorizzate.

14. Verifica di attuazione delle misure di prevenzione

1. AdSP MAO impiega il personale del proprio Nucleo Ispettivo, in ossequio all'Art. 24 Co. 2 –bis L. 84/1994, per accertare lo stato di implementazione e attuazione delle misure di prevenzione previste all'interno del presente Protocollo mediante sopralluoghi mirati presso le imprese operanti presso i Porti di Trieste e di Monfalcone.
2. Eventuali carenze accertate saranno trasmesse per conoscenza alle Autorità Sanitarie competenti.

15. Disposizioni finali

1. Il presente Nuovo protocollo di regolamentazione sostituisce quelli precedentemente emanati con Provvedimento del Presidente di AdSP MAO di data 16 Marzo 2020 e di data 27 Aprile 2020 ed entra in vigore con decorrenza immediata.
2. Entro n. 30 giorni dalla pubblicazione del presente Nuovo protocollo di regolamentazione le Imprese Terminaliste dovranno revisionare e – se del caso – integrare i propri protocolli aziendali di prevenzione della diffusione del Coronavirus recependo quanto disposto attraverso il presente Provvedimento al Punto 2.2.

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

Trieste, 27 Luglio 2020